



Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità

DELIBERAZIONE N. 1/2025

Oggetto: approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.

IL GARANTE

Il giorno 04 del mese di febbraio 2025, in Roma, presso la sede legale dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, il Garante, regolarmente costituito, presenti il Presidente, avvocato Maurizio Borgo, i componenti, professor Francesco Vaia e ing. Antonio Pelagatti

VISTA la legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante «Delega al Governo in materia di disabilità» e, in particolare, l'articolo 2, comma 2, lettera f), che prevede l'istituzione del Garante nazionale delle disabilità, al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone con disabilità;

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, recante «Istituzione dell'Autorità Garante Nazionale dei diritti delle persone con disabilità»;

VISTA la determinazione del 23 dicembre 2024 (GU Serie Generale n. 302 del 27.12.2024), adottata d'intesa dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei Deputati, con la quale sono stati nominati il Presidente ed i componenti dell'Autorità Garante Nazionale dei diritti delle persone con disabilità nelle persone dell'avvocato Maurizio Borgo, il professor Francesco Vaia e il dottor Antonio Pelagatti;

RICHIAMATI

- il d.lgs. n. 196/2003, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", recante disposizioni di adeguamento della normativa nazionale al predetto Regolamento (UE) 2016/679, e ss.mm.ii.;
- la legge 18 giugno 2009, n.69, che all'art. 32 prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

AUTORITA' GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA'

Sede legale: Via Maia n. 10 - 00175 ROMA PEC: garantedisabilita@pec.it - Email: Sito

- il d.lgs. n. 33/2013, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

CONSIDERATO che l'art. 3, comma 1, del D. Lgs. 20/24 prevede che *“nell’ambito della propria autonomia organizzativa, il Garante adotta con regolamento le disposizioni in materia di organizzazione, funzionamento, esercizio delle funzioni e contabilità (...)”*;

RITENUTO necessario disciplinare l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità con apposito regolamento interno;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate,

1. di approvare il Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, di cui all'Allegato “A”, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'Autorità, nell'apposita sezione “Amministrazione trasparente”.

Il Collegio:

- avv. Maurizio Borgo
- prof. Francesco Vaia
- ing. Antonio Pelagatti

Il Segretario verbalizzante

dott.ssa Maria Luna Barbera

Il Dirigente

dott.ssa Cristina Caruso

Allegato A
REGOLAMENTO CONCERNENTE
L'ORGANIZZAZIONE E IL
FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ GARANTE NAZIONALE DEI
DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Sommario

Art. 1 (Ambito di applicazione e definizioni).....	
Art. 2 (Rinvio al regolamento di contabilità)	
Art. 3 (Il Collegio).....	
Art. 4 (Il Presidente).....	
Art. 5 (I Componenti)	
Art. 6 (Collegio dei revisori dei conti).....	
Art. 7 (Codice di condotta)	
Art. 8 (Incompatibilità del Presidente e dei Componenti).....	
Art. 9 (Cessazione dalla carica del Presidente e dei Componenti)	
Art. 10 (Assenza o impedimento temporaneo del Presidente).....	
Art. 11 (Convocazione delle riunioni del Collegio)	
Art. 12 (Ordine del giorno)	
Art. 13 (Svolgimento delle riunioni del Collegio)	
Art. 14 (Partecipazione alle riunioni del Collegio)	
Art. 15 (Votazioni).....	
Art. 16 (Verbali)	
Art. 17 (Pubblicità delle riunioni)	
Art. 18 (Diritto di informazione del Presidente e dei Componenti ed accesso agli atti).....	
Art. 19 (Obbligo del segreto e di riservatezza).....	
Art. 20 (Unità organizzative dipendenti funzionalmente dal Collegio)	
Art. 21 (Commissioni di studio)	
Art. 22 (Portavoce, addetto stampa e comunicazioni sociali).....	
Art. 23 (L'Ufficio).....	
Art. 24 (Il Direttore generale)	

Art. 25 (Struttura organizzativa)	
Art. 26 (Il Dirigente)	
Art. 27 (Incarico dirigenziale)	
Art. 28 (Assegnazione del personale non dirigente)	
Art. 29 (Partecipazione, trasparenza del procedimento e contraddittorio)	
Art. 30 (Pubblicità)	
Art. 31 (Potere sostitutivo)	
Art. 32 (Efficacia)	
Art. 33 (Disposizioni transitorie)	

Art. 1

(Ambito di applicazione e definizioni)

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità «*Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità*» nel quadro delle finalità e dei principi generali stabiliti dalla normativa vigente e di cui al decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20.
2. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
 - a) con l'espressione "*Decreto legislativo n. 20/24*" si intende il decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20;
 - b) con l'espressione "*Autorità*" si intende l'Autorità «*Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità*» di cui al decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20;
 - c) con l'espressione "*Garante*" si intende l'organo collegiale composto dal Presidente e da due componenti di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, del Decreto legislativo n. 20/24;
 - d) con l'espressione "*Presidente*" si intende il Presidente del Garante;
 - e) con l'espressione "*Componenti*" si intendono i componenti del Garante;
 - f) con l'espressione "*Ufficio*" si intende l'Ufficio del Garante di cui all'articolo 3 del Decreto legislativo n. 20/24;
 - g) con l'espressione "*Direttore generale*" si intende il dirigente di prima fascia, di cui all'articolo 3, comma 3, del Decreto legislativo n. 20/24;
 - h) con l'espressione "*Dirigente*" si intende il dirigente di seconda fascia, di cui all'articolo 3, comma 3, del Decreto legislativo n. 20/24.

Art. 2

(Rinvio al regolamento di contabilità)

1. Le funzioni e le procedure in tema di programmazione e autorizzazione alla gestione economico-finanziaria sono disciplinate dal regolamento interno concernente la disciplina contabile e negoziale dell'Autorità.

Art. 3

(Il Collegio)

1. Il Collegio, composto dal Presidente e dai due Componenti, così come previsto dall'art. 2, comma 1, del Decreto legislativo n. 20/24:
 - a) adotta i regolamenti interni e le relative modifiche;
 - b) adotta i provvedimenti, ivi compresi quelli organizzativi, dell'Autorità comunque previsti dal Decreto legislativo n. 20/24 e ratifica quelli adottati dal Presidente ai sensi dell'articolo 4, comma 2;
 - c) riceve le segnalazioni di cui all'articolo 4, lettera d) del Decreto legislativo n. 20/24;

- d) svolge le audizioni di cui all'articolo 5, comma 1, del Decreto legislativo n. 20/24;
 - e) delibera, con parere motivato, sulle segnalazioni ricevute, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto legislativo n. 20/24;
 - f) propone alle Amministrazioni e ai gestori e concessionari di pubblici servizi il cronoprogramma, le misure provvisorie e le proposte di accomodamento ragionevole, di cui agli articoli 4 e 5 del Decreto legislativo n. 20/24;
 - g) propone le azioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere f) e p), e di cui all'articolo 6 del Decreto legislativo n. 20/24;
 - h) delibera il piano delle verifiche d'ufficio sull'assenza di fenomeni discriminatori di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), del Decreto legislativo n. 20/24;
 - i) richiede alle Amministrazioni e ai gestori e concessionari di pubblici servizi di fornire le informazioni e i documenti necessari allo svolgimento delle proprie funzioni;
 - l) nomina il Direttore generale, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 3, del Decreto legislativo n. 20/24.
 - m) individua e nomina i componenti del Collegio dei revisori dei conti, di cui al successivo art. 6, determinandone il compenso, secondo quanto stabilito dalle norme e dai regolamenti vigenti;
 - n) individua e nomina gli esperti, di cui all'art. 3, comma 5, del Decreto legislativo n. 20/24, determinandone il compenso nei limiti previsti dallo stesso art. 3, comma 5;
 - o) su proposta del Presidente, con delibera collegiale, può attribuire a ciascuno dei propri componenti deleghe per il compimento di singoli atti o per sovrintendere a determinati settori e materie di competenza dell'Autorità stessa;
 - p) delibera, sulla base delle istruttorie predisposte dalle strutture dell'Autorità e conseguentemente all'attestazione di regolarità amministrativo-contabile del Direttore generale, su qualsiasi fattispecie non rientrante nelle competenze delle stesse strutture o del Dirigente o del medesimo Direttore generale;
 - q) vigila sulla corretta attuazione da parte del Direttore generale degli indirizzi e delle decisioni adottate;
 - r) adotta, su proposta del Direttore generale, i provvedimenti per l'utilizzo di personale esterno al Garante;
 - s) esercita ogni altra funzione prevista dal Decreto legislativo n. 20/24 e dai regolamenti interni;
 - t) approva accordi di collaborazione istituzionale con soggetti pubblici o privati.
2. Fermo quanto previsto dal precedente comma 1, lettera s), delibera sulla base dell'istruttoria predisposta dall'Ufficio.
3. Ai Componenti, per lo svolgimento di incarichi o riunioni fuori dal Comune ove ha sede legale l'Autorità, sia in Italia sia all'estero, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni pubbliche, convegni e congressi, compete un trattamento di missione equiparato a quello spettante ai dirigenti di prima fascia della Presidenza del Consiglio dei

Ministri, previa verifica contabile come disposto dal regolamento di contabilità. Le trasferte all'estero di ogni componente devono essere autorizzate espressamente dal Collegio.

Art. 4 **(Il Presidente)**

1. Il Presidente, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 5, nell'adempimento delle funzioni connesse al proprio mandato, ha piena libertà d'iniziativa, di opinione e di voto e:
 - a) è il rappresentante legale dell'Autorità;
 - b) convoca le riunioni del Collegio, ne stabilisce l'ordine del giorno, anche su proposta di ciascuno dei Componenti, e ne dirige i lavori;
 - c) dispone la pubblicazione dei provvedimenti adottati dal Collegio, ivi compresi quelli di cui al successivo comma 2;
 - d) esercita ogni altra funzione prevista dal Decreto legislativo n. 20/24 e dai regolamenti interni adottati dal Collegio.
2. Il Presidente, in caso di comprovata e motivata necessità e urgenza, può adottare provvedimenti nelle materie affidate alla competenza del Collegio, che devono essere sottoposti a ratifica dal medesimo Collegio nella prima riunione successiva alla loro adozione, inclusa la proposizione dei ricorsi di cui agli articoli 4, comma 1, lettere f) e p), e 6 del Decreto legislativo n. 20/24.
3. Al Presidente è riconosciuta, per lo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite, l'indennità di funzione di cui all'articolo 2, comma 10, del Decreto legislativo n. 20 del 2024, fermo restando quanto disposto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Art. 5 **(I Componenti)**

1. I Componenti, nell'adempimento delle funzioni connesse al proprio mandato, hanno piena libertà d'iniziativa, di opinione e di voto.
2. I Componenti partecipano, oltre alle sedute del Collegio, a tutte le connesse attività preparatorie.
3. I Componenti hanno la facoltà di richiedere la convocazione del Collegio e di proporre l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno.
4. I Componenti hanno facoltà di partecipare alle iniziative pubbliche, cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Autorità o ad iniziative pubbliche o private organizzate da altri soggetti su argomenti attinenti alle funzioni attribuite all'Autorità dal Decreto legislativo n. 20/24, nel rispetto del Codice di condotta di cui al successivo art. 7.

5. I Componenti hanno facoltà di intrattenere rapporti con i media, con il mondo associativo e del terzo settore, su argomenti attinenti alle funzioni attribuite all'Autorità dal Decreto legislativo n. 20/24, nel rispetto del Codice di condotta di cui al successivo art. 7.
6. I componenti hanno facoltà di intrattenere rapporti con i rappresentanti istituzionali, con i Garanti regionali o comunali, con le amministrazioni, gestori e concessionari di pubblici servizi e con ogni altro soggetto pubblico o privato su argomenti attinenti alle funzioni attribuite all'Autorità dal Decreto legislativo n. 20/24, nel rispetto del Codice di condotta di cui al successivo art. 7.
7. I Componenti hanno facoltà di visita alle strutture di cui all'art. 4, comma 1, lett. n) e o), del Decreto legislativo n. 20/24, nel rispetto del Codice di condotta di cui al successivo art. 7.
8. Ai Componenti è riconosciuta, per lo svolgimento della funzione, l'indennità di funzione, di cui all'articolo 2, comma 10, del Decreto legislativo n. 20 del 2024, fermo restando quanto disposto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Art. 6 **(Collegio dei revisori dei conti)**

1. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato dal Collegio ed è composto da tre componenti effettivi.
2. Uno dei componenti è designato dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 16 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il presidente è individuato dal Collegio stesso, nel proprio seno, nella riunione di insediamento.
3. Gli incarichi hanno una durata quadriennale, eventualmente rinnovabile una sola volta.
4. La delibera di nomina stabilisce il compenso dovuto per l'effettivo esercizio delle funzioni, distintamente per il presidente e per gli altri componenti. Il compenso è onnicomprensivo. Per lo svolgimento delle funzioni e per la partecipazione alle riunioni dello stesso Collegio o di quelle del Garante non sono dovuti rimborsi spese di qualsivoglia natura.
5. I componenti sono scelti tra soggetti, in servizio o in quiescenza, appartenenti o già appartenuti ai ruoli della magistratura ordinaria, contabile, amministrativa o dell'avvocatura dello Stato, tra i professori universitari ordinari di contabilità pubblica o discipline similari, tra i dirigenti dello Stato o tra soggetti privati di comprovata esperienza e professionalità.
6. Ai componenti si applicano le disposizioni, in tema di inconfiribilità dell'incarico e di incompatibilità, di cui alla Circolare n. 20 del 2017 della Ragioneria generale dello Stato rubricata «*Circolare vademecum per la revisione amministrativo contabile negli enti ed organismi pubblici*» e successive modificazioni.

7. I componenti del Collegio dei revisori dei conti sono nominati nel rispetto dei requisiti di cui al Titolo III del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, nonché di cui alla circolare indicata al comma 5. I componenti, quando non siano magistrati in servizio della Corte dei conti, devono essere iscritti al registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo n. 39/2010 oppure nell'elenco tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 10, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

8. Il Collegio dei revisori dei conti svolge la propria attività nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, nonché dalla circolare di cui al comma 5. L'attività del Collegio si conforma ai principi della continuità, del campionamento e della programmazione dei controlli ed è documentata dalle relazioni e dai verbali che l'organo redige in occasione di ogni riunione o attività di verifica. Il Collegio vigila sulla regolarità amministrativa e contabile delle attività poste in essere dall'Autorità, senza intervenire nella gestione e nell'amministrazione attiva.

9. Il Collegio dei revisori dei conti provvede a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

Art. 7

(Codice di condotta)

1. Il Collegio adotta, con propria delibera, un regolamento interno recante il Codice di condotta, che individua i doveri di comportamento del Presidente e dei Componenti, nonché dei dipendenti e di chiunque altro presti servizio, a qualsiasi titolo, presso l'Autorità o intrattenga rapporti di natura economica o consulenziale con la stessa, ispirati ai più generali doveri di integrità, lealtà, imparzialità e riservatezza, cui deve uniformarsi la loro azione, conformemente alla posizione di autonomia e indipendenza riconosciuta all'Autorità, ai compiti di garanzia ad essa affidati e alla trasparenza delle attività svolte, nonché al dovere, di cui all'articolo 54 della Costituzione, di adempiere le funzioni affidate con disciplina e onore.

Art. 8

(Incompatibilità del Presidente e dei Componenti)

1. Ove il Presidente o un Componente incorrano in una delle cause di incompatibilità previste dalla legge, o dal Codice di condotta, il Collegio si riunisce immediatamente e comunque entro e non oltre dieci giorni lavorativi dell'avvenuta conoscenza della fattispecie, senza che vi partecipi l'interessato e, esperiti gli opportuni accertamenti e avendo cura di sentire preliminarmente il soggetto interessato, stabilisce un termine breve entro il quale egli può rimuovere le cause di incompatibilità o presentare le immediate dimissioni dall'incarico di componente del Collegio. Le cause di inconferibilità di cui

all'articolo 2, comma 3, del Decreto legislativo n. 20/24 sono, ove sopraggiunte successivamente alla nomina, cause di incompatibilità.

2. Le dimissioni sono presentate al Collegio, il quale, nell'accoglierle, assegna un breve termine decorso il quale diventano irrevocabili.

3. Trascorso il termine di cui al comma 1, ove non sia cessata la causa di incompatibilità o l'interessato non abbia presentato le dimissioni, il Collegio, senza la partecipazione dell'interessato, ne dichiara la decadenza. La relativa delibera è immediatamente comunicata all'interessato, ai soggetti che hanno provveduto alla nomina ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del Decreto Legislativo n. 20/24, e alla Corte dei conti.

Art. 9

(Cessazione dalla carica del Presidente e dei Componenti)

1. In caso di cessazione dall'incarico di Presidente o di Componente, anche per le cause di cui all'articolo 8, il Collegio in composizione ridotta ne dà comunicazione alle autorità competenti alla nomina ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del Decreto legislativo n. 20/24.

Art. 10

(Assenza o impedimento temporaneo del Presidente)

1. In caso di cessazione e nelle more della nomina, nonché in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente nonché nel caso di cui all'articolo 8, le funzioni attribuitegli dalla legge e dai regolamenti interni sono svolte dal Componente con maggiore anzianità nella carica o in caso di pari anzianità, dal più anziano d'età.

Art. 11

(Convocazione delle riunioni del Collegio)

1. Il Collegio si riunisce, di norma, nella sede di Roma dell'Autorità. Su decisione del Collegio, le riunioni possono essere convocate in un luogo diverso.

2. Le riunioni possono svolgersi in video conferenza o in audio conferenza.

3. L'avviso di convocazione indica la data, l'orario, l'ordine del giorno e la sede di svolgimento della riunione, nonché le modalità di svolgimento in presenza, mista o in videoconferenza.

4. Della convocazione deve essere data comunicazione ai Componenti, di norma, non oltre il terzo giorno lavorativo antecedente a quello fissato per la riunione.

5. In caso d'urgenza, le cui motivazioni devono essere espressamente indicate nell'avviso di convocazione, il Collegio può essere convocato con un preavviso inferiore.

6. La convocazione delle riunioni viene effettuata tramite posta elettronica, alla casella indicata dai Componenti per la ricezione delle comunicazioni e nella casella di posta elettronica generale istituzionale istituita per l'Autorità Garante.

7. Unitamente alla convocazione delle sedute, viene messa a disposizione dei Componenti, con congruo anticipo e comunque non oltre il terzo giorno lavorativo antecedente a quello fissato per la riunione, a cura della segreteria del Collegio, la documentazione necessaria per la discussione degli argomenti all'ordine del giorno.
8. Nei tre giorni lavorativi antecedenti alla seduta, i dipendenti dell'Ufficio che hanno curato l'istruttoria delle singole pratiche sono a disposizione del Collegio per ogni chiarimento necessario.
9. Alle riunioni del Collegio partecipa senza diritto di voto il Direttore generale, quale vertice amministrativo dell'Autorità e garante del corretto funzionamento dell'Ufficio e della legittimità amministrativa e liceità delle materie poste all'ordine del giorno e delle conseguenti deliberazioni assunte.
10. In assenza della nomina del Direttore generale, alle riunioni del Collegio partecipa, senza diritto di voto, il dirigente.
11. Alle riunioni del Collegio possono essere invitati a partecipare i componenti del Collegio dei revisori, senza diritto di voto.

Art. 12 **(Ordine del giorno)**

1. L'ordine del giorno del Collegio è determinato dal Presidente, anche sulla base delle proposte dei Componenti e delle istruttorie predisposte dall'Ufficio.
2. Il Presidente, previo accordo con gli altri componenti del Collegio, può assegnare ogni argomento all'ordine del giorno ad uno o più relatori tra i Componenti, con il loro accordo, affinché ne riferiscano durante la seduta.
3. Ogni Componente ha il diritto di chiedere ed ottenere l'iscrizione di un argomento all'ordine del giorno e di formulare richiesta motivata di convocazione del Collegio. Il Presidente cura che l'iscrizione o la convocazione avvengano entro un termine congruo, di norma non superiore a dieci giorni dalla richiesta.
4. Durante la seduta, il Presidente e i Componenti possono chiedere che sia rinviata la trattazione di argomenti per i quali si ritenga necessario acquisire approfondimenti istruttori.
5. Gli argomenti non trattati o oggetto di rinvio ai sensi del comma 4 vengono iscritti d'ufficio all'ordine del giorno della riunione successiva, dove sono trattati prioritariamente, subito dopo l'approvazione del verbale della riunione precedente.

Art. 13 **(Svolgimento delle riunioni del Collegio)**

1. Le riunioni del Collegio sono valide se sono presenti almeno due dei componenti.
2. Le riunioni del Collegio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Componente di cui all'articolo 10.

3. Gli astenuti sono considerati presenti non votanti e computati nel *quorum* di cui al comma 1.
4. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Qualora, in casi eccezionali ed in presenza di due soli componenti, non vi sia unanimità, non sia possibile rinviare la riunione alla prima data utile o non possano essere adottate altre soluzioni finalizzate al ripristino della piena collegialità, prevale il voto del Presidente. Nel processo verbale della seduta viene dato espressamente conto del caso eccezionale che dà luogo alla predetta eventualità.
5. Le deliberazioni adottate sono, qualora non disposto diversamente, immediatamente esecutive.

Art. 14

(Partecipazione alle riunioni del Collegio)

1. Alle riunioni del Collegio partecipano, senza diritto di voto, oltre al Direttore generale o al Dirigente, un funzionario o un supplente individuati dal Collegio della redazione del processo verbale della seduta.
2. Alle riunioni del Collegio possono essere invitati a partecipare i componenti del Collegio dei revisori dei conti.
3. Per la trattazione di alcuni argomenti, possono essere invitati dal Collegio a partecipare, con funzioni referenti e senza diritto di voto, il Dirigente, i funzionari e gli assistenti dell'Ufficio o soggetti esterni, esperti nell'argomento da trattare.
4. Alle riunioni possono essere chiamati a partecipare anche gli esperti di cui all'art. 3, comma 5, del Decreto legislativo n. 20/24.

Art. 15

(Votazioni)

1. Il voto è palese.
2. In casi eccezionali, qualora richiesto della maggioranza dei presenti, il Collegio può deliberare a scrutinio segreto.

Art. 16

(Verbali)

1. Il funzionario individuato appositamente dal Collegio cura la redazione del processo verbale della riunione, dal quale devono risultare, tra l'altro, l'ordine del giorno, con le eventuali integrazioni, i nomi dei presenti, ciascun argomento trattato, gli elementi essenziali della discussione, le decisioni adottate, l'indicazione di chi abbia espresso voto contrario o si sia astenuto e, dove richiesto, le dichiarazioni rese da ogni partecipante.

2. L'approvazione del verbale delle riunioni viene posta al primo punto dell'ordine del giorno della successiva riunione collegiale.
3. Il processo verbale per esteso viene distribuito tempestivamente a cura della segreteria del Collegio, previa verifica del Direttore generale o del dirigente, al Presidente e ai Componenti, comunque almeno tre giorni lavorativi antecedenti alla data fissata per la riunione di approvazione.
4. Al Direttore generale e al dirigente è trasmessa, subito dopo l'approvazione, copia del relativo processo verbale con l'esito della trattazione dei singoli punti e delle decisioni assunte per la successiva esecuzione.
5. Le deliberazioni, depositate presso la segreteria del Collegio sono sottoscritte dal Presidente e dagli altri componenti, dal funzionario segretario della riunione e dal Direttore generale o dal dirigente, che, con la sottoscrizione, ne attestano, inoltre la compatibilità finanziaria, la legittimità e liceità, e pubblicate sul sito istituzionale dell'Autorità, previa omissione degli eventuali dati riservati o sensibili.
6. I processi verbali delle riunioni, sottoscritti come le deliberazioni, sono raccolti e conservati presso la segreteria del Collegio.

Art. 17

(Pubblicità delle riunioni)

1. Le riunioni del Collegio si svolgono in forma riservata. Alle riunioni il Collegio può invitare a partecipare personalità esterne, portatori di interesse, rappresentanti di associazioni e, in generale, quanti ne facessero eventualmente richiesta motivata, secondo quanto previsto dall'articolo 11.
2. Per la partecipazione di soggetti esterni alle riunioni non spettano compensi, gettoni di presenza ovvero altri emolumenti, comunque denominati.

Art. 18

(Diritto di informazione del Presidente e dei Componenti ed accesso agli atti)

1. Il Presidente e i Componenti, per acquisire tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio incarico, hanno pieno diritto di conoscere e di avere accesso a direttamente a tutti gli atti, i documenti e le informazioni, anche di carattere riservato o sensibile, in possesso dell'Autorità.
2. Nell'acquisizione di atti, documenti, dati e informazioni, il Presidente e i Componenti sono tenuti al rispetto delle norme previste in materia di tutela della segretezza e della riservatezza, pubblica e privata.

Art. 19
(Obbligo del segreto e di riservatezza)

1. Il Presidente, i Componenti nonché tutti i soggetti partecipanti alle sedute sono tenuti al segreto ed alla riservatezza sullo svolgimento delle riunioni del Collegio e delle decisioni ivi assunte.

Art. 20
(Unità organizzative dipendenti funzionalmente dal Collegio)

1. Sono dipendenti funzionalmente dal Collegio le seguenti figure, sia se inserite nella pianta organica sia quando incaricate in qualità di esperti o prestatori d'opera intellettuale o operanti nell'ambito di contratti di servizio:
 - a) la segreteria del Collegio;
 - b) il portavoce addetto stampa e comunicazioni sociali;
 - c) l'esperto delle relazioni internazionali.
2. La segreteria del Collegio cura ogni attività e adempimento assegnato dal Collegio medesimo, raccordandosi ove necessario con il Direttore generale e il Dirigente. Il personale di staff del Collegio è scelto tra i dipendenti assegnati in ruolo o in posizione di comando o di aspettativa o altra posizione analoga all'Ufficio, nel numero massimo di tre unità. L'assegnazione è disposta dal Direttore generale, se nominato o dal dirigente, sulla base delle indicazioni del Collegio.
3. L'Ufficio di Segreteria cura, tra l'altro, sia le attività del Collegio che dei singoli suoi Componenti, la organizzazione, anche documentale, delle riunioni del Collegio con la predisposizione ed invio dell'ordine del giorno del Collegio stesso nonché:
 - a) *l'iter documentale per lo svolgimento delle riunioni;*
 - b) *la trasmissione delle decisioni assunte dal Collegio al Direttore Generale, se nominato, o al dirigente ai fini della loro esecuzione e pubblicazione, ove prevista;*
 - c) *la conservazione della documentazione oggetto di ogni singola riunione e punto posto all'ordine del giorno.*
4. A supporto del Collegio opera il portavoce, addetto stampa e comunicazioni sociali di cui al comma 1.
5. L'esperto delle relazioni internazionali assiste il Collegio nelle relazioni internazionali e, in particolare, nelle relazioni con i Garanti di altri Paesi e con i soggetti internazionali che si occupano dei diritti delle persone con disabilità e nelle attività correlate alla partecipazione del Garante alla Conferenza annuale degli Stati parti della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità presso le Nazioni Unite.
6. I soggetti di cui al comma 1, lettere b) e c), sono individuati secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 5, del Decreto legislativo n. 20/24.

Art. 21
(Commissioni di studio)

1. Con deliberazione del Collegio possono essere istituite commissioni di studio su particolari argomenti di interesse dell'Autorità e determinandone la durata. Le commissioni sono composte da soggetti, scelti dal Collegio, anche esterni all'Autorità, di comprovata esperienza nelle materie oggetto di approfondimento.
2. Ciascun componente del Collegio può partecipare, su sua richiesta, ad una o più commissioni, su espressa deliberazione del Collegio. A tal fine le date di riunione delle Commissioni sono comunicate tempestivamente dalle stesse alla Segreteria del Collegio. I componenti delle commissioni di studio sono soggetti al segreto di ufficio sui propri lavori e sulle notizie ed atti di cui venissero a conoscenza durante la propria attività. Le Commissioni istituite nominano al loro interno un referente per interagire con il Collegio.
3. I componenti delle commissioni non percepiscono, per la propria opera, alcun compenso, indennità, emolumento, gettone o altra utilità comunque denominata, né hanno diritto a rimborsi spese.

Art. 22
(Portavoce, addetto stampa e comunicazioni sociali)

1. Il portavoce, addetto stampa e comunicazioni sociali è nominato dal Collegio e svolge le funzioni previste dagli articoli 7 e 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150. Cura per conto del Collegio e sulla base delle direttive dallo stesso impartite:
 - a) la gestione dei rapporti con le testate degli organi di informazione di massa;
 - b) la diffusione, sulla base degli indirizzi del Collegio, del flusso delle informazioni provenienti dall'interno verso gli organi di informazione;
 - c) la predisposizione, con il supporto dell'Ufficio, dei comunicati stampa dell'Autorità;
 - d) l'organizzazione di conferenze stampa dell'Autorità e di interviste del Presidente e dei componenti del Collegio;
 - e) la elaborazione e gestione della rassegna stampa;
 - f) il monitoraggio dell'immagine dell'Autorità come percepita sui mezzi di comunicazione di massa e sui *social network*.
2. Il portavoce, addetto stampa e comunicazioni sociali, di cui al precedente art. 20, è individuato dal Collegio, con contratto di durata non eccedente la scadenza del mandato del Collegio. Il portavoce può essere acquisito anche nell'ambito di un contratto di servizi.
3. Il portavoce, addetto stampa e comunicazioni sociali per tutta la durata del suo mandato, è sottoposto al regime delle inconferibilità e incompatibilità vigente anche per il personale in servizio presso l'Autorità.

Art. 23
(L'Ufficio)

1. Al vertice amministrativo dell'Ufficio è preposto il Direttore generale.
2. L'Ufficio può essere articolato, con successivo regolamento interno, in unità organizzative.

Art. 24
(Il Direttore generale)

1. Il Direttore generale, nell'esercizio delle funzioni di vertice dell'amministrazione:
 - a) esegue le decisioni assunte dal Collegio;
 - b) dirige e coordina l'Ufficio;
 - c) vigila e controlla la gestione amministrativa ed economico-finanziaria dell'Ufficio, assumendone ogni responsabilità;
 - d) è direttamente responsabile della efficienza, regolarità e legittimità dell'Ufficio.
2. Il Direttore generale risponde al Collegio delle attività di cui al comma 1. A tal fine e con cadenza almeno semestrale, relaziona formalmente al Collegio con eventuali proposte di modifica e/o integrazione dell'organizzazione dell'Ufficio. La presentazione della relazione del Direttore generale non costituisce esimente per le responsabilità derivanti dalle attività di verifica e controllo della gestione.
3. Al Direttore generale, coadiuvato dal Dirigente, spetta l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Autorità verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane.
3. Il Direttore generale partecipa alle riunioni del Collegio senza diritto di voto.
4. In particolare, il Direttore generale:
 - a) adotta gli atti di organizzazione in attuazione delle disposizioni legislative e regolamentari, sottoponendoli preventivamente al Collegio. Svolge attività di ricognizione e formula proposte di adeguamento e aggiornamento dei regolamenti interni, anche sulla base delle indicazioni del Collegio;
 - b) redige e sottopone al Collegio il Piano integrato di attività e organizzazione di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 114, nella forma semplificata prevista per gli enti di ridotte dimensioni;
 - c) raccoglie tempestivamente dall'Ufficio le indicazioni utili per predisporre le direttive e gli atti di programmazione e pianificazione previsti da norme e regolamenti al fine di sottoporli al Collegio per l'approvazione;
 - d) cura le relazioni sindacali e presiede la delegazione di parte pubblica;
 - e) predispone i piani di organizzazione e li sottopone al Collegio;

- f) cura la predisposizione degli schemi di bilancio preventivo e consuntivo dell'Autorità da sottoporre all'approvazione del Collegio;
- g) cura, ai fini di un esame di legittimità, le pratiche iscritte all'ordine del giorno del Collegio e assicura, anche mediante raccordo con l'Ufficio, l'uniformità e l'omogeneità delle decisioni assunte;
- h) è datore di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, curandone gli adempimenti;
- i) è titolare del trattamento dati e a tal fine si avvale del Dirigente e del restante personale dell'Ufficio;
- l) ferma restando la responsabilità del Dirigente per le funzioni al medesimo espressamente conferite o delegate, verifica la legittimità e la sostenibilità finanziaria delle proposte avanzate al Collegio, con la loro aderenza al quadro normativo di riferimento anche rispetto alle altre deliberazioni e provvedimenti già assunti. Verifica e certifica, altresì, la legittimità amministrativa di tutti gli atti e provvedimenti da sottoporre al Collegio. Gli atti sottoposti al Collegio si considerano comunque dallo stesso condivisi e valutati positivamente dal punto di vista della legittimità amministrativa, salvo che lo stesso non proponga motivatamente e formalmente di integrarli con una specifica nota da sottoporre al Collegio nell'adunanza durante la quale gli stessi sono esaminati;
- m) organizza, periodicamente o ogni volta ne ravvisi la necessità, riunioni di coordinamento con il Dirigente o il personale dell'Ufficio per la risoluzione di problematiche comuni;
- n) predispone, anche con il supporto del Dirigente, la proposta di direttiva programmatica da sottoporre all'approvazione da parte del Collegio;
- o) predispone, anche con il supporto del Dirigente, il piano delle verifiche d'ufficio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), del Decreto legislativo n. 20/24, da sottoporre all'approvazione del Collegio;
- p) è responsabile dell'azione e del procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti dell'Autorità;
- q) predispone il rendiconto della gestione finanziaria da inviare alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 3, comma 8, del Decreto legislativo n. 20/24;
- r) esercita ogni altra funzione prevista dal Decreto legislativo n. 20/24 e dai regolamenti interni.

5. L'incarico di Direttore generale è incompatibile con qualsiasi altra attività di lavoro subordinato e autonomo, salvo quelle espressamente consentite da norme legislative e regolamentari che devono, comunque, anche se a titolo gratuito, essere autorizzate dal Collegio, fermo restando quanto disposto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

6. L'incarico di Direttore generale è conferito dal Collegio ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al Direttore generale si applicano le disposizioni

sullo stato giuridico ed economico per i dirigenti di prima fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

7. Il Direttore generale assicura ogni collaborazione ai componenti del Collegio.

8. Per lo svolgimento dei compiti allo stesso attribuiti, il Direttore generale può avvalersi del supporto del Dirigente, anche con possibilità di delega. Le funzioni di cui al comma 4, lettera i) sono delegabili nei limiti e nel rispetto delle condizioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

9. In caso di trasferte, al Direttore generale si applicano le disposizioni previste per i dirigenti di prima fascia della Presidenza del consiglio dei ministri.

Art. 25

(Struttura organizzativa)

1. L'articolazione dell'Ufficio in unità organizzative e le relative competenze sono definite con provvedimento del Direttore generale da sottoporre previamente al Collegio. Col medesimo provvedimento sono fornite indicazioni operative per il regolare andamento delle attività ed il raccordo funzionale interno.

Art. 26

(Il Dirigente)

1. Il Dirigente:

- a) dirige, coordina e controlla, su espressa delega del Direttore generale, l'attività dell'Ufficio e dei funzionari responsabili dei procedimenti amministrativi o dell'istruttoria, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
- b) provvede alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate dal Direttore generale.
- c) coadiuva il Direttore generale per l'esecuzione delle deliberazioni del Collegio;
- d) esercita le funzioni delegate dal Direttore generale;
- e) assicura al Collegio ogni collaborazione per tutto ciò che concerne lo svolgimento delle sue funzioni;
- f) provvede ad organizzare e controllare le attività amministrative di competenza in modo funzionale allo sviluppo di sistemi gestionali normalizzati e alla rilevazione dei dati necessari al controllo di gestione;
- g) organizza e dirige le attività secondo le attribuzioni e competenze in materia di sicurezza sul lavoro, attuando le direttive del datore di lavoro, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
- h) assicura, in accordo e a supporto del Direttore Generale, la coerenza e correttezza delle proposte avanzate al Collegio;

- i) svolge le funzioni e i compiti propri del Direttore generale in caso di assenza o impedimento nonché, nelle more della sua nomina, per l'intero periodo della vacanza dell'incarico.
 - l) esercita ogni altra funzione prevista dai regolamenti interni.
2. Il Dirigente nomina, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 della legge n. 241/1990, il responsabile di ciascun procedimento e dell'istruttoria di competenza dell'Ufficio. In caso di mancata nomina dei responsabili dei procedimenti, anche nelle more dell'articolazione dell'Ufficio, la responsabilità degli stessi risulta automaticamente in capo allo stesso Dirigente.
 3. Il Dirigente è il Responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza.
 4. In caso di trasferte, al Dirigente si applicano le disposizioni previste per i dirigenti di seconda fascia della Presidenza del consiglio dei ministri.

Art. 27 **(Incarico dirigenziale)**

1. L'incarico al Dirigente è disposto dal Direttore Generale ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermi restando i requisiti previsti dalle norme per l'accesso ai concorsi per la relativa qualifica. Con il medesimo provvedimento viene indicata la durata dell'incarico, nel rispetto di quella minima e massima di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 165/2001.

Art. 28 **(Assegnazione del personale non dirigente)**

1. Il personale non dirigente è assegnato alle articolazioni organizzative dell'Ufficio con provvedimento del Direttore generale, nel rispetto del principio di rotazione e mediante ricorso a procedure di interpellato sottoposte all'approvazione del Collegio.
2. Ai funzionari, in possesso dei titoli e di comprovata esperienza professionale, con provvedimento motivato del Direttore generale, possono essere assegnati compiti di coordinamento e controllo in relazione a particolari progetti od attività.

Art. 29 **(Partecipazione, trasparenza del procedimento e contraddittorio)**

1. L'Autorità ispira la propria attività ai principi della piena accessibilità, della trasparenza, della partecipazione al procedimento e del contraddittorio e del diritto ad una buona amministrazione, come stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, dall'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Con specifico regolamento predisposto dal Direttore generale e sottoposto previamente al Collegio, viene determinata la durata dei procedimenti amministrativi di

competenza, nonché ogni disposizione in materia di partecipazione al procedimento, accesso procedimentale e garanzia del contraddittorio, ivi compresi quelli eventualmente sottratti all'accesso.

Art. 30 **(Pubblicità)**

1. Le deliberazioni adottate dal Collegio, qualora non diversamente stabilito motivatamente dallo stesso, sono pubblicate sul sito web istituzionale, entro trenta giorni dalla loro adozione, fatto salvo quanto stabilito dalla legge o dai regolamenti interni per specifici provvedimenti e l'omissione dei dati personali o sensibili.
2. Sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana i provvedimenti per i quali tale forma di pubblicità sia richiesta da specifiche disposizioni di legge o di regolamento nonché da apposite deliberazioni collegiali.
3. La pubblicazione di tutti gli atti sul sito istituzionale dell'Autorità nelle Sezioni di competenza è effettuata a cura del Dirigente.

Art. 31 **(Potere sostitutivo)**

1. In caso di inerzia del funzionario responsabile del procedimento, l'esercizio del potere sostitutivo è attribuito al Dirigente e, in caso di inerzia del Dirigente, al Direttore generale.

Art. 32 **(Efficacia)**

1. Il presente regolamento, immediatamente esecutivo dalla sua adozione, verrà pubblicato sul sito web istituzionale dell'Autorità, secondo quanto stabilito dall'art. 30.

Art. 33 **(Disposizioni transitorie)**

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del Decreto legislativo n. 20/24:
 - a) in sede di prima attuazione, l'incarico del Dirigente ha durata dalla data di presa di servizio sino al 31 dicembre 2025, in deroga all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 - b) nell'anno 2025, le funzioni attribuite dal presente regolamento e dagli altri regolamenti interni al Direttore generale sono esercitate, e i relativi compiti sono svolti, dal Dirigente, senza che ciò comporti l'attribuzione di un maggior compenso a qualsiasi titolo dovuto;

c) il presente regolamento sarà aggiornato, ove ritenuto necessario, in ogni caso e in qualsiasi momento.